ROMA

Protocollo RC n. 37739/2018

Deliberazione n. 49

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2019

VERBALE N. 40

Seduta Pubblica del 25 giugno 2019

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2019, il giorno di martedì 25 del mese di giugno, alle ore 14,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Eseguito l'appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni.

Il Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Guerrini ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo, De Santis Antonio e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il Vice Presidente Vicario invita, pertanto, il Consigliere Simonelli a entrare in Aula e a prendere posto nei banchi dell'Assemblea.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

(OMISSIS)

Il VICE PRESIDENTE VICARIO pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 48ª proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate in sede di ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Lazio n. 5321/2019, n. 5581/2019, n. 5614/2019 e n. 5730/2019 nonché dalla Giunta Capitolina nella seduta del 7 giugno 2019 e dall'accoglimento di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

48ª Proposta (Dec. G.C. n. 16 del 9 aprile 2019)

Modifica del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica approvato con Deliberazione A.C. n. 47 del 17 aprile 2018.

Premesso che con la deliberazione n. 47 del 17 aprile 2018 l'Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica;

la predetta deliberazione è stata predisposta allo scopo di conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Città Storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità offerta dalle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare;

a tal fine si è proceduto ad un nuovo approccio alla disciplina di tutela e di riqualificazione delle attività commerciali e artigianali attraverso:

- un'analisi statistica dei dati relativi alle attività alimentari e non alimentari che operano sul territorio, un incremento del numero di attività tutelate e una ridefinizione delle stesse che devono essere caratterizzate dalla contestuale presenza dell'elemento oggettivo dello svolgimento dell'attività in via esclusiva e, nel caso delle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare, della mancata effettuazione del consumo sul posto nonché dal requisito soggettivo dell'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane non inferiore ai tre anni, posseduto dal soggetto titolare dell'attività che, peraltro, eserciti da almeno tre anni un'attività commerciale o artigianale;
- un'articolazione della suddetta disciplina secondo la logica dei cerchi concentrici con la previsione di tre ambiti territoriali d'intervento: Città Storica (tessuti da T7 a T10) - caratterizzato da disposizioni specifiche ma non troppo limitative, ad un ambito intermedio - Città Storica (tessuti da T1 a T6) - con una regolamentazione più rigida - e ad uno più ristretto - Sito Unesco e Rioni che ricadono anche parzialmente nello stesso - ove sono previste prescrizioni ancor più stringenti, volte a garantire la qualità dell'offerta nel settore alimentare, e comprensive dei divieti di nuove aperture in tale settore a causa del superamento delle soglie di saturazione così come determinate a seguito dell'analisi dei dati sopra citata;
- una regolamentazione, con particolare riguardo al Sito Unesco, dell'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali del settore alimentare, al fine sia di preservare le connotazioni tradizionali della rete distributiva commerciale e artigianale presente nella Città Storica, sia di garantire e di incrementare la qualità dell'offerta commerciale anche tramite l'individuazione delle modalità di esercizio del suddetto "consumo sul posto";
- la previsione di un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'adeguamento delle attività commerciali e artigianali già operanti sul territorio del Sito Unesco alle prescrizioni dettate per lo stesso e del divieto di apertura di nuove attività del settore alimentare nel Sito Unesco per un periodo di tre anni a decorrere dalla medesima data.

Considerato che le rilevanti novità introdotte dalla disciplina sopra brevemente riassunte hanno comportato, nella prima fase di applicazione del Regolamento sopra citato, talune criticità applicative segnalate dagli operatori del settore sia pubblici che privati (Municipi, utenti e Associazioni di categoria) nonché dagli organi di vigilanza della Polizia Locale di Roma Capitale.

Valutato che è pertanto necessario, anche al fine di contemperare i vari interessi pubblici e privati coinvolti, procedere a modificare e ad integrare il Regolamento approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, per rendere più agevole ed efficace l'applicazione delle previsioni regolamentari in esso contenute con riferimento principalmente:

- alle modalità di esercizio del cd. "consumo sul posto" di cui all'articolo 5;
- alla ridefinizione ed alla disciplina delle attività tutelate di cui all'articolo 8;
- alle prescrizioni riferite alle attività tutelate presenti nel Sito Unesco contenute nell'articolo 12;

- alle norme transitorie di cui all'articolo 14;

sempre alla luce di quanto emerso nella prima fase di applicazione dal combinato disposto di talune disposizioni del Regolamento, si rende altresì necessario prevedere:

- una integrazione della disciplina riferita alle medie strutture di vendita di cui all'articolo 9 del medesimo Regolamento, attualmente carente di specifiche previsioni riferite alle medie strutture già esistenti nella Città Storica;
- l'eliminazione dal novero delle attività vietate della tipologia di cooperative di consumo e di attività hard e soft discount";

Dato atto che in data 27 novembre 2018 il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: M. Salvi";

che in data 27 novembre 2018 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi - come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: P. Ciutti;

che in data 27 novembre 2018 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi".

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che la proposta, in data 12 aprile 2019, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi II, III e X non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi IV, V, VI, VII, IX, XII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che il Consiglio del Municipio XIII ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

“eliminare dal testo del Regolamento la modifica di cui al Titolo III, art. 5, del punto 2 primo capoverso, riguardante gli arredi per gli esercizi alimentari che effettuano anche la somministrazione”.

Che i Consigli dei Municipi I e VIII ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

> "A distanza dl un solo anno dall'approvazione del nuovo Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica e nel Sito UNESCO frutto dl un lungo lavoro di collaborazione fra Associazioni, Municipio e Assessorato, il Comune già interviene per modificarlo in senso peggiorativo, tornando indietro nella sua volontà di tutelare tali siti. La proposta dell'Assessorato Capitolino n. 48/2019 per la modifica del testo vigente eliminerebbe alcune importanti disposizioni a favore del decoro, della qualità e della legalità e introdurrebbe altre che consentirebbero il perpetrarsi del degrado che si doveva contrastare e del fenomeno di elusione delle norme.
>
> Chiediamo, pertanto, che la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 sia mantenuta in tutte le altre parti o modificata in termini migliorativi lì dove ha presentato difficoltà applicative per lacunosità.
>
> Riscontriamo come favorevole la modifica che prevede l'abolizione dei tre anni di iscrizione alla Camera di Commercio per aprire un'attività artigianale perché tale norma precedente era discriminatoria nei confronti dei giovani artigiani e imprenditori.
>
> La deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, come la deliberazione n. 35/2010, prevede forme di contingentamento di determinate attività in base a parametri numerici di saturazione dei luoghi rilevati da Roma Capitale raffrontati ai vari Municipi e alla Città, saturazione che altera gli equilibri e snatura il contesto storico comprimendone i valori e va quindi evitata come previsto per legge.
>
> La deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010 vieta nuove aperture di attività di somministrazione di cibi e bevande in determinati ambiti territoriali saturi e vieta il trasferimento di sede di tali attività ubicate all'esterno degli ambiti, per di più limita tali trasferimenti per una serie di vie e piazze esclusivamente all'interno della stessa via e piazza.
>
> Anche la deliberazione n. 47/2018 con lo stesso presupposto di parametri di saturazione, non solo dispone all'art. 14, che gli esercizi di vicinato, i laboratori alimentari e la vendita di souvenir siano inibiti nel territorio dei Sito Unesco e a San Lorenzo per tre anni dal 2018 e che detta inibizione potrà essere rimossa con apposita deliberazione consiliare soltanto se, a seguito di verifica, sarà riscontrato un miglioramento degli indici di saturazione.
>
> L'art. 5 prevede disposizioni per il consumo che si descrive erroneamente "sul posto", infatti occorre precisare che la denominazione esatta è "consumo immediato" secondo le leggi in materia: D.L. 4 aprile 2006, n. 223 e la legge Quadro Artigianato Regione Lazio 2015, art. 6, comma 6. Il "consumo sul posto" è invece elemento strutturale identitario e necessario che qualifica l'attività di somministrazione (Art. 1, Legge n. 287/91)

Differenziare la tipologia di consumo prevista per legge per il vicinato e laboratori alimentari è importante proprio per non confonderle con le attività di somministrazione regolate dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010, a loro volta contingentate nel numero, come visto, negli ambiti territoriali elencati nella stessa delibera.

La proposta di modifica stravolge il comma 5. Toccare questo punto, modificare la regolamentazione del tipo di arredi per il consumo immediato all'interno dei locali di vendita alimentare, vorrebbe dire equiparare queste attività commerciali alle attività di somministrazione.

Questo determinerebbe non solo un caos normativo ma anche una concorrenza sleale tra diverse attività commerciali, che avrebbero due trattamenti normativi diversi a un apparente parità di prestazione del servizio commerciale all'utenza, con la possibilità di trarre in inganno questa ultima. Le attività di vicinato e artigianato alimentare sarebbero trasformate in sostanza in attività di somministrazione, pur mancando dei necessari servizi igienici per la clientela, che sono obbligatori per i locali di somministrazione dl cibi e bevande, eludendo, di fatto, l'obbligo dl autorizzazione, gli oneri connessi ai gravosi requisiti di sorvegliabilità, urbanistici, strutturali, morali, ai criteri e al punteggio del Comune, nonché ai contingentamenti nelle aree tutelate.

1) occorre precisare che il consumo immediato è attività residuale, accessoria e ancillare rispetto a quella principale di asporto che costituisce quella prevalente e tipizzante dell'esercizio;

2) occorre mantenere nel testo che l'area destinata al consumo immediato non deve creare intralcio all'attività di asporto e deve rimanere, all'interno dello stesso locale, chiaramente delimitata e circoscritta, altrimenti sarebbe impossibile ogni controllo già di per sé difficoltoso;

3) il consumo immediato dei prodotti, di gastronomia per il vicinato e di propria produzione per l'artigianato deve avvenire con gli arredi e i locali dell'azienda per asporto e commisurati alle norme igienico sanitarie, urbanistiche cui deve fare fronte la stessa per legge, escludendo il servizio assistito;

4) il Servizio assistito deve essere inteso come assetto dell'organizzazione dell'offerta e non solo come servizio al tavolo;

5) la vendita deve essere effettuata a peso e non a porzione;

6) gli arredi consentiti non possono essere descritti nel nuovo testo come sedute e piani d'appoggio "abbinati o abbinabili", visto che non possono coincidere con quelli della somministrazione. Tali arredi vanno inibiti nel Sito Unesco e Città Storica al fine anche di creare una chiarezza normativa, di cui Roma Capitale è competente per interrompere una serie infinita di contenziosi e perdite di tempo ingiustificate da parte degli uffici e organi di controllo comunali.
Non specificare quanto sopra o, peggio ancora, rimuovere le limitazioni previste dalla deliberazione 47/2018 significherebbe introdurre una sanatoria degli esercizi che illegittimamente praticano la somministrazione in danno non solo degli interessi collettivi ma anche di quegli esercizi che nel pieno rispetto della normativa che regola l'attività dl somministrazione, garantiscono il necessario livello qualitativo del servizio;

7) occorre inoltre rimuovere ogni equivoco sul fatto che il consumo di bevande alcoliche sul posto è previsto per Legge (vedi T.U.L.P.S., Regolamento di Attuazione e D.L. n. 59/2010) SOLO nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e non nelle attività di vicinato e artigianali con consumo immediato di prodotti di gastronomia o di propria produzione. Occorre quindi NON rimuovere tale divieto, previsto dalla deliberazione vigente art. 5 comma 4;

8) Occorre inoltre mantenere nel comma 2 dell'art.8 riguardante le attività tutelate, il concetto della "qualunque causa di cessazione" di un'attività tutelata al fine di sostituirla con una delle attività commerciali tutelate appartenenti al medesimo settore alimentare o non alimentare. Infatti, se si dovesse parlare solo di "cessazione definitiva dell'attività commerciale tutelata" questo concetto non comprenderebbe ad esempio il caso di trasferimento in altra sede ingenerando equivoci e creando scappatoie a quanto invece scritto attualmente al comma 2 dell'art. 8.

9) all'Articolo 9 va mantenuto il testo vigente della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 che vieta l'apertura di medie strutture di vendita nel sito Unesco e Città Storica anche riguardo alle limitazioni agli ampliamenti dl quelle esistenti. La modifica prevista dal Comune prevede che "l'apertura di medie strutture di vendita (fino a 2.500 mq) è consentita nei tessuti di cui all'art. 7 comma 1 "ossia nel Sito UNESCO e nei Tessuti fino a T5 nella Città, il che è in evidente contrasto con le norme di settore (urbanistico) vigente, il Piano Regolatore (NTA art. 24 e successivi articoli relativi ai Tessuti), ne vietano espressamente l'apertura in tali ambiti. Inoltre, il nuovo testo proposto rimuove le norme di salvaguardia in merito alla possibilità di ampliamento che prevede nel sito Unesco e C.S. fino a 2.500 mt.;

10) nel nuovo testo nell' art. 9 si modifica il comma 4, prevedendo per le medie strutture esistenti la variazione della tipologia merceologica di prodotti posti in vendita purché rientranti nell'elenco delle attività tutelate di cui all'art 8, comma 1. Occorre precisare, per coerenza agli obiettivi di tutela del provvedimento, che queste devono essere "del medesimo settore non alimentare". Altrimenti si potrebbe trasformare una media struttura di vendita di abiti e arredi ad esempio in un Fast-Food;

11) riguardo all'art 12 al comma 1, rinnoviamo la nostra richiesta di escludere dalle "attività tutelate" la somministrazione, in quanto le gallerie e le librerie devono essere tutelate, ma non nel caso che esercitino contemporaneamente un'attività non tutelata come la somministrazione, che del fatto come si evince da innumerevoli verbali della Polizia Locale, viene svolta su tutta la superficie del locale costituendo noto espediente difficilmente contrastabile, per aggirare divieti e obblighi di legge e incidendo come riportato dai dati del Comune, sulla saturazione che si intende contrastare per motivi imperativi di pubblico interesse è un paradosso tutelare ed equiparare tali espedienti ad attività tutelate come le botteghe storiche o le vere librerie ad esempio, favorendo la concorrenza sleale, l'abbassamento della qualità sia del servizio offerto che dell'ambiente urbano. Tali attività combinate potranno essere esercitate come attività non tutelate in tutta la Città meno che nelle aree sottoposte a tutela;

12) all'articolo 12 al comma 2, la modifica del nuovo testo prevede che la vendita di generi alimentari prevista dall'elenco di attività tutelate dl cui l'art. 8 sia consentita nel Sito Unesco purché svolta sui 3/4 della superficie di vendita. Poiché all'art. 8 nel nuovo testo viene eliminato nel comma 1 che l'attività tutelata è svolta in via esclusiva, ciò vanificherebbe tutto l'impianto della deliberazione consentendo l'apertura di attività alimentari mascherate da qualsiasi tipo di attività non alimentare, renderebbe impossibili i controlli, aggravando il lavoro già impossibile degli uffici e creerebbe negozi suk, ossia il contrario dell'obbiettivo inizialmente prefissato con l'approvazione della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018. Perciò tale modifica va cassata;

13) sempre all'articolo 12 al comma 4, si modifica la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 nel punto in cui prevede che nelle attività non tutelate possa subentrare solo un'attività tutelata, consentendo che possa subentrare un'attività non tutelata perdurando cosi la situazione dl saturazione che è alla base delle motivazioni del provvedimento. Chiediamo quindi che tale comma della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 non venga modificato. Si chiede quindi di non modificare la norma vigente in tale parte;

14) all'art. 8 - Attività Tutelate - togliere l'iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane non inferiore a 3 anni, nonché l'esercizio da almeno 3 anni quale requisito per l'esercizio della specifica attività tutelata".

Municipio VIII:

1) chiarire il rapporto tra le norme della deliberazione e le disposizioni delle NTA del PRG in tema di superfici dl vendita assentitili;

2) inserire indicazioni riguardo alle superfici degli esercizi di somministrazione e dei laboratori artigianali;

3) specificare la differenza sostanziale tra consumo sul posto, somministrazione non assistita e somministrazione "stricto sensu", che invece permane aleatoria soprattutto in presenza di giudizi non uniformi da parte della magistratura amministrativa;

4) specificare la definizione degli arredi per gli esercizi di vendita alimentare e gli artigiani del settore alimentare, che invece permane aleatoria e ambigua;

5) rivedere i requisiti di iscrizione dell'attività alla CCIAA o esperienza professionale ovvero formazione in capo agli esercenti, che appare non del tutto ragionevole in relazione agli obiettivi di tutela, seppure l'aver superato l'esclusivo requisito dell'iscrizione triennale alla CCIAA è positivo;

6) rivedere i termini per l'adeguamento alla nuova disciplina, che sono al limite della retroattività.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 7 giugno 2019 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio XIII:

la richiesta non viene accolta in quanto farebbe venir meno uno degli elementi che agevola la distinzione tra le attività alimentari che effettuano il consumo sul posto e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Municipio I:

le richieste contenute nei capoversi dal primo al settimo non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo regolamentare oggetto della proposta di deliberazione n. 48/2019;

la richiesta di cui al punto 1) non viene accolta in quanto la natura del consumo sul posto quale attività residuale e accessoria discende dalle definizioni contenute nelle normative statali e regionali di settore richiamate nelle premesse della proposta di deliberazione n. 48/2019;

le richieste di cui ai punti 2) e 3) non vengono accolte in quanto le previsioni proposte sono sostanzialmente assorbite da quelle contenute nel comma 2, terzo e quarto capoverso del testo regolamentare oggetto della proposta di deliberazione n. 48/2019;

le richieste di cui ai punti 4), 5) e 6) non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo regolamentare oggetto della proposta di deliberazione n. 48/2019;

la richiesta di cui al punto 7) non viene accolta in quanto il Tar Lazio con la Sentenza n 5730 del 7 maggio 2019 ha annullato l'ultimo capoverso del comma 4, art. 5 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018;

la richiesta di cui al punto 8) non viene accolta in quanto l'espressione "qualunque causa di cessazione" è stata eliminata proprio per non ingenerare confusione tra le singole fattispecie. Infatti il trasferimento di sede di un'attività citato ad esempio nelle osservazioni riportate al medesimo punto quale "causa di cessazione" dell'attività non può essere considerato come tale;

la richiesta di cui al punto 9) non viene accolta in quanto la conformità al vigente P.R.G. è garantita dall'attuale formulazione dell'art. 9 attraverso la previsione che l'apertura/trasferimento di medie strutture e l'ampliamento di quelle già esistenti sono consentiti esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;

la richiesta di cui al punto 10) non viene accolta in quanto la previsione proposta è già contenuta nel secondo capoverso del comma 4 dell'art 9;

la richiesta di cui al punto 11) non viene accolta in quanto, riferendosi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, incide sulla disciplina di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010;

la richiesta di cui al punto 12) non viene accolta in quanto il combinato disposto dell'art.8, comma 1 ultimo capoverso e dell'art 12, comma 1 del testo regolamentare oggetto della proposta di deliberazione n. 48/2019 prevede che le attività tutelate non possano essere svolte congiuntamente ad attività non tutelate;

la richiesta di cui al punto 13) non viene accolta in quanto il Tar Lazio con le sentenze n. 5321 del 26 aprile 2019, n. 5581 e n. 5614 del 3 maggio 2019 e

n. 5730 del 7 maggio 2019 ha annullato l'art. 12, comma 4 limitatamente alle parole "non tutelata o" e, dunque, alla parte in cui prevede che in caso di subingresso nella titolarità, per cessione o affitto di ramo di azienda, di attività non tutelata è consentito esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate all'art. 8, comma 1, mantenendo tale prescrizione solo per le attività vietate ai sensi dell'articolo 11;

la richiesta di cui al punto 14) non viene accolta in quanto l'Amministrazione ha già recepito il giudicato del Tar Lazio di cui alle sentenze n. 5321 del 26 aprile 2019 e n. 5588 del 3 maggio 2019 che hanno disposto, tra l'altro, l'annullamento dell'art. 8, comma 1 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, nella parte in cui subordina l'apertura delle attività ivi elencate al possesso di "un'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni" ed all'esercizio "da almeno tre anni dell'attività".

Municipio VIII:

1) la richiesta non viene accolta in quanto dal testo regolamentare di cui alla proposta in oggetto si evince chiaramente che lo svolgimento delle attività commerciali deve essere svolto comunque nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;
2) la richiesta non viene accolta in quanto le normative di settore in materia di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regionale n. 21/2006 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010) e in materia di attività artigianali (Legge Regionale n. 3/2015) non prevedono limiti di superficie;
3) la richiesta non viene accolta in quanto le differenze tra le varie fattispecie ivi elencate si evincono dalle definizioni contenute nelle specifiche normative di settore;
4) la richiesta non viene accolta in quanto formulata in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserita nel testo regolamentare oggetto della proposta di deliberazione n. 48/2019;
5) la richiesta non viene accolta in quanto l'Amministrazione ha già recepito il giudicato del Tar Lazio di cui alle sentenze n. 5321 del 26 aprile 2019 e n. 5588 del 3 maggio 2019 che hanno disposto, tra l'altro, l'annullamento dell'art. 8 comma 1 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, nella parte in cui subordina l'apertura delle attività ivi elencate al possesso di "un'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni" ed all'esercizio "da almeno tre anni dell'attività".
6) la richiesta non viene accolta in quanto la proposta di deliberazione n. 48/2019 non ha modificato le prescrizioni oggetto dell'adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14.

Tenuto conto dell'intervenuto adeguamento del "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica" (deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 17 aprile 2018) per effetto del recepimento di quanto ordinato dal Tar Lazio con le richiamate sentenze, la Giunta dispone di apportare le seguenti modifiche alla decisione di Giunta n. 16 del 9 aprile 2019 (proposta di deliberazione n. 48/2019):

- A pagina 4 del dispositivo eliminare il punto che testualmente recita: “al comma 4 eliminare l’ultima frase “Non è comunque consentito il consumo sul posto di bevande alcoliche ivi compresa la birra”.
- Articolo 8 intitolato "Attività Tutelate", comma 1, dopo le parole "...precedente art. 7, comma 1” sostituire le parole: "...in cui si svolga una delle seguenti…” con le parole “… in cui si svolgano le seguenti…”.
- Articolo 8 intitolato "Attività tutelate", comma 1: dopo la lettera w) eliminare i tre capoversi successivi dalle parole "Le sopra elencate attività…" alle parole "…ovvero da uno dei soci”.
- Articolo 12 intitolato "Disciplina speciale delle attività tutelate" comma 4 dopo le parole art. 8 comma 1 eliminare l’ultimo capoverso dalle parole “È ammesso …” fino alle parole “…all’art. 8, comma 1”.

Atteso che, la Commissione Capitolina Permanente IX, nella seduta del 10 maggio 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Visti
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- la L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 6 novembre 2002 - Documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private;
- il D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- la L. 9 agosto 2013, n. 98;
- la L.R. Lazio 17 febbraio 2015, n. 3;
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, Maurizio Salvi, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in ordine agli emendamenti approvati;

Tutto ciò premesso e considerato,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di modificare ed integrare il Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 17 aprile 2018 come di seguito riportato:

  A) Articolo 4 intitolato: "Tipologie commerciali e artigianali consentite"

  - comma 1:

al primo capoverso dopo le parole “dai successivi Titoli IV e V” aggiungere le parole “e fatte salve le variazioni di superficie determinate dalla normativa regionale di settore”.

alla lettera b) dopo le parole "2.500 mq." sostituire il capoverso: "Ferme restando le prescrizioni contenute nella normativa di settore della Regione Lazio, l'apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica" con il seguente: "L'apertura è consentita nella Città Storica secondo la normativa vigente in materia urbanistico-edilizia".

alla lettera c) dopo le parole "2.500 mq." sostituire il capoverso: "L'apertura è consentita solo negli Ambiti di valorizzazione di tipo C" con il seguente: "L'apertura è consentita nella Città Storica secondo la normativa vigente in materia urbanistico-edilizia".

B) Articolo 5 intitolato: “Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare”

- comma 2: dopo le parole “di seguito elencate:”

“sostituire il primo capoverso come segue: “gli arredi utilizzabili, possono essere abbinabili, ma tali da non connotare un’organizzazione strutturale e funzionale del servizio comprovante l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande;”

al primo capoverso, dopo le parole: “alimenti e bevande” eliminare le parole “e devono garantire condizioni minime di fruibilità”;

al secondo capoverso eliminare le parole “monouso, biodegradabili e compostabili”; dopo le parole “da parte di personale” aggiungere il seguente capoverso “in caso di utilizzo di tovaglioli, stoviglierie e posate monouso questi dovranno essere biodegradabili e compostabili”;

- eliminare il comma 3;

C) Articolo 8 intitolato "Attività tutelate"

- comma 1:

al primo capoverso, dopo la parola "svolga", eliminare le parole "in via esclusiva" e dopo le parole " precedente art. 7, comma 1" sostituire le parole: "...in cui si svolga una delle seguenti " con le parole "... in cui si svolgano le seguenti ... "

riformulare la lettera r) come segue:

"r) Vendita specializzata di articoli di ferramenta, di materiali per hobbistica svolta su almeno i ¾ della superficie destinata alla vendita, eventualmente abbinata alla vendita di articoli per la casa da effettuarsi su una superficie non superiore a ¼ della superficie destinata alla vendita";

dopo la lettera w) aggiungere il capoverso di seguito formulato: "Le attività tutelate non possono essere svolte congiuntamente ad altra attività non tutelata".

- comma 2:

dopo le parole "Qualora venga a cessare" eliminare le parole "per qualunque causa" e sostituire con le parole "per chiusura definitiva";

dopo le parole "attività commerciali" aggiungere le parole "o artigianali";

dopo la parola "medesimo" eliminare la frase "settore alimentare o non alimentare e di una delle attività artigianali appartenenti alla medesima tipologia di attività alimentare o non alimentare di cui al precedente comma" e sostituire con la frase "settore/tipologia alimentare o non alimentare".

D) Articolo 9 intitolato "Medie Strutture di Vendita"

- sostituire integralmente il testo come segue:

1. Nei Tessuti di cui all'art. 7, comma 1, l'apertura di medie strutture di vendita è consentita, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, e per le tipologie di attività tutelate di cui al comma 1 del precedente art. 8.
2. Nei medesimi Tessuti di cui al comma 1, è consentito, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, il trasferimento di sede di attività di media struttura di vendita già precedentemente autorizzata in qualunque componente della Città Storica, in locali ricadenti nel territorio del medesimo Municipio e a condizione che venga mantenuto lo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare già autorizzato.
3. Nei medesimi Tessuti di cui comma 1, fermo restando il limite di 2.500 mq. e comunque nel rispetto del vigente Piano Regolatore Generale, è consentito l'ampliamento delle medie strutture di vendita già in esercizio nei limiti della superficie e della destinazione d'uso già urbanisticamente assentita, a condizione che venga mantenuto lo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare autorizzato.
4. Nei medesimi Tessuti di cui al comma 1, non è consentita la variazione del settore merceologico già autorizzato. Nell'ambito del settore merceologico non alimentare è consentita la variazione della tipologia di prodotti posti in vendita purché rientranti nell'elenco delle attività tutelate di cui all'art. 8, comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, nei tessuti da T1 a T5.

E) Articolo 10 intitolato "Prescrizioni per la tutela del decoro"

- comma 3 eliminare le parole "ed entro un'ora dopo la chiusura".

F) Articolo 11 intitolato "Attività vietate"

- alla lettera e) eliminare le parole "Cooperative di consumo";

- eliminare le lettere g) Hard e soft discount

G) Articolo 12 intitolato "Disciplina speciale delle attività tutelate"

- comma 1:

sostituire integralmente il testo come segue:

1. Nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, nei tessuti da T1 a T5, è vietata l'apertura delle attività di cui al precedente articolo 11 e l'apertura, anche tramite trasferimento di .esercizi già operanti fuori dell'area del Sito Unesco, di attività commerciali ed artigianali diverse da quelle tutelate, nonché, l'aggiunta a queste ultime di attività non rientranti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 8, ad eccezione delle attività di cui alle lettere d) e h) per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010.
   Nella medesima area è comunque consentito il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010.

- comma 2:

eliminare le lettere a) e b) e sostituirle come segue:

“a) la vendita di generi alimentari sia svolta almeno sui ¾ della superficie di vendita;

b) i prodotti alimentari venduti devono rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia dì qualità, sicurezza e tracciabilità del prodotto".

- comma 4:

Sostituire il comma come segue: “Nell’area di cui al comma 1, in caso di subingresso nella titolarità, per cessione o affitto di ramo di azienda, di attività vietata ai sensi dell’articolo 11, è consentito esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate all’art. 8, comma 1.”.

- aggiungere il comma 5 come di seguito formulato:

“5. Nell'area di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni e i divieti previsti dai precedenti articoli 10 e 11".

G) Articolo 14 intitolato "Norme transitorie"

- al comma 1:

sostituire integralmente il testo come segue:

"Nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) nonché, per entrambi i lati delle strade di perimetro, nella zona San Lorenzo - Municipio II, nel perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana e, per entrambi i lati delle strade di perimetro, comparto territoriale di Viale di Tor di Quinto, Corso Francia, Via Flaminia, Via Bolsena, Via Guglielmo Imperiali di Francavilla, Via degli Orti della Farnesina, Via dei Duchi di Castro, Via della Farnesina, via dei Prati della Farnesina, Largo Maresciallo Diaz, è vietata l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita nonché l'apertura di attività artigianali della tipologia alimentare per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall'entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018.

È altresì vietata, per un periodo di anni tre a far data dall'entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle aree indicate al comma 1, di esercizi destinati alla vendita di souvenir. I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell'area del Sito UNESCO saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi.

I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell'area del Sito UNESCO saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi".

- eliminare il comma 2;

- al comma 4:

dopo le parole "precedente articolo 5" eliminare le parole "commi 2, 3 e 4" e dopo la parola "medesimo" eliminare la parola "articolo" e sostituire con la parola "art. 5";

dopo le parole "in vigore" sostituire le parole "del presente Regolamento" con le parole "della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018";

- al comma 5:

dopo le parole "esercizio di vicinato" inserire le parole "del settore alimentare" e dopo le parole "attività artigianali" inserire le parole "della tipologia alimentare" e eliminare la frase "Non sono assoggettati al suddetto adeguamento gli esercizi di vicinato del settore alimentare che effettuino la vendita di prodotti freschi o da forno mediante l'utilizzo di apposite ed idonee attrezzature e che svolgano tale

attività in maniera continuativa da data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/1998";

dopo le parole "in vigore" sostituire le parole "del presente Regolamento" con le parole "della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018";

- aggiungere i commi 7. e 8. come di seguito formulati:

"7. È fatto salvo il vincolo di tutela di cui all'art. 8 comma 2 costituito ai sensi della precedente disciplina di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36/2006 e n. 86/2009.

8. Le domande di autorizzazione in corso di istruttoria presso il Dipartimento competente in materia di attività commerciali e artigianali alla data di entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, per le quali l'Amministrazione Capitolina abbia già adottato atti che, seppur parziali, siano preordinati al rilascio del titolo autorizzativo, saranno esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione".

- di stabilire che i termini per l'adeguamento di cui all'articolo 14 del Regolamento decorrono dall'entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018;

- di procedere alla ripubblicazione integrale del "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica", approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 17 aprile 2018, il cui testo modificato è riportato nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento.

ROMA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ STORICA

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 17 aprile 2018
modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 25 giugno 2019

ALLEGATO “A”

NORME ATTUATIVE

TITOLO 1
Principi Generali

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Le presenti norme regolamentano l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali:
   a) nella Città Storica, così come definita dal Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008;
   b) nell’area del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, così come individuata con la Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO di Parigi nel 1972 e Atto della Commissione - Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni e nei singoli Rioni che ricadono, anche parzialmente, nel Sito UNESCO.
2. La disciplina di cui al presente Regolamento persegue le finalità di promozione delle attività commerciali ed artigianali nella più ampia tutela dell'ambiente urbano di cui al precedente comma.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle seguenti norme le attività commerciali su aree pubbliche e le attività degli esercizi di somministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 ultimo capoverso.

TITOLO II
Parametri Urbanistici

Articolo 2
Definizioni della Città Storica

1. Per “Città Storica” si intende l'insieme integrato costituito dall'area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell'espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio capitolino, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell'impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d'uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate (art. 24 N.T.A. del nuovo P.R.G.);

2. La Città Storica si articola nelle seguenti componenti, così come definita nelle N.T.A. del nuovo P.R.G.:

   a) Tessuti;
   b) Edifici e complessi speciali;
   c) Spazi aperti;
   d) Ambiti di valorizzazione.

3. I Tessuti individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" del N.P.R.G., planimetrie in rapporto 1:5.000, si articolano in:

   T1 Tessuti di origine medievale;
   T2 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria;
   T3 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca;
   T4 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato;
   T5 Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
   T6 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
   T7 Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue;
   T8 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario;
   T9 Edifici isolati;
   T10 Nuclei storici isolati.

4. Gli Edifici e i complessi speciali sono individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" del N.P.R.G., planimetrie in rapporto 1:5.000, si articolano in:

   CAM Centro Archeologico Monumentale;
   C1 Capisaldi architettonici e urbani;
   C2 Ville storiche;
   C3 Grandi attrezzature e impianti post-unitari;
   C4 Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale.

5. Gli Ambiti di valorizzazione della Città Storica sono individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" in rapporto 1:5.000 e nell'elaborato 3. "Sistemi e Regole" planimetrie in rapporto 1:10.000 da un codice alfanumerico e da un perimetro. Essi si differenziano nelle seguenti quattro tipologie, articolate sulla base delle caratteristiche morfologiche e funzionali:

   a) Ambiti di valorizzazione di tipo A - Costituiti da spazi aperti di valore ambientale, caratterizzati dalla presenza di emergenze naturali di forte identità, nei quali operare con progetti in grado di integrarne i margini irrisolti con i tessuti della Città Storica, introducendo anche nuove funzioni sostenibili;

   b) Ambiti di valorizzazione di tipo B - Costituiti da Tessuti Edifici e Spazi aperti, caratterizzati da incoerenze e squilibri di tipo morfologico e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento/trasformazione in grado di conseguire nuove condizioni di qualità morfologico-ambientale, orientati al consolidamento/rilancio dell'uso residenziale e della complessità funzionale dei contesti;

   c) Ambiti di valorizzazione di tipo C - Costituiti da Aree dismesse e Insediamenti qualità morfologico-ambientale e di complessità funzionale, attraverso la localizzazione di funzioni residenziali e non residenziali e di nuovi spazi pubblici;

d) Ambito di valorizzazione di tipo D - Relativo all'area di Ostia Lido, caratterizzato dall'esigenza di riqualificare il fronte-mare nel rispetto delle regole insediative dell'impianto urbano storico e dei caratteri architettonici emergenti, attraverso una ridefinizione morfologica degli spazi aperti in grado di garantire una nuova sistemazione dell'arenile ed una maggiore continuità della fruizione pedonale anche attraverso nuovi accessi ad esso, nonché la realizzazione di nuove attrezzature e attività ricettive per il rilancio della funzione turistica, salvaguardando comunque la funzione residenziale esistente, anche in conformità con le previsioni del PUA.

Articolo 3
Ambiti territoriali di riferimento

1. Le prescrizioni e le previsioni del presente Regolamento e degli strumenti da esse previsti si applicano ai seguenti ambiti territoriali:

   a) Componenti della Città Storica di cui al precedente art. 2, comma 2 e seguenti;

   b) "Sito UNESCO" ossia, nell'ambito della Città Storica, l'area individuata con la Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi nel 1972 e Atto della Commissione - Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni, comprensiva del complesso di strutture di incomparabile valore artistico, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale con la denominazione "il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo Fuori le Mura";

   c) Singoli Rioni che ricadono, anche parzialmente, nel perimetro del Sito UNESCO, come graficamente rappresentato nell'Allegato 1 e delimitato dalle Vie e Piazze riportate nell'elenco di cui all'Allegato 1a.

TITOLO III
Disciplina attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica

Articolo 4
Tipologie commerciali e artigianali consentite

Fermo restando quanto disposto dai successivi Titoli IV e V e fatte salve le variazioni di superficie determinate dalla normativa regionale di settore le tipologie commerciali e artigianali consentite nel territorio della Città Storica sono le seguenti:

a) Esercizi di vicinato - esercizi che effettuano attività di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 250 mq.

   L'apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica.

b) Medie strutture di vendita - esercizi che effettuano attività di vendita con superficie non superiore a 2.500 mq.

L’apertura è consentita nella Città Storica secondo la normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;

c) Grandi strutture di vendita - esercizi che effettuano attività di vendita con superficie superiore a 2.500 mq.

L'apertura è consentita nella Città Storica secondo la normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;

d) Laboratori artigiani rientranti tra le imprese artigiane definite all’articolo 6 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2015.

L'apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica.

Articolo 5
Disposizioni per il consumo sul posto nelle attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare

1. Fermo restando quanto disposto dai successivi Titoli IV e V, i titolari delle attività di vendita del settore alimentare e delle imprese artigiane del settore alimentare che intendano attivare, nei locali situati nella Città Storica, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia e dei prodotti di propria produzione dovranno destinare per il consumo sul posto una superficie interna calpestabile non superiore al 25% della superficie totale dell'esercizio e comunque nel limite massimo di cinquanta metri quadrati.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i titolari sono tenuti ad osservare le prescrizioni di seguito elencate:
   - gli arredi utilizzabili, possono essere abbinabili, ma tali da non connotare un’organizzazione strutturale e funzionale del servizio comprovante l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
   - messa a disposizione della clientela di tovaglioli, stoviglierie e posate per un loro uso autonomo e diretto senza alcun tipo di assistenza da parte di personale; in caso di utilizzo di tovaglioli, stoviglierie e posate monouso questi dovranno essere biodegradabili e compostabili.
   - organizzazione dell’area destinata all'eventuale consumo sul posto, secondo la percentuale di cui al comma 1, in modo da non creare intralcio all'affluenza della clientela;
   - consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore senza svolgimento di alcun servizio assistito di somministrazione.
3. È escluso l'utilizzo di attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione ivi comprese le apparecchiature per le bevande alla spina e macchine industriali per la preparazione del caffè.

Articolo 6
Attività commerciali insediabili nei sottopassaggi

1. Al fine di riqualificare passaggi sotterranei relativi a collegamenti della metropolitana, reti stradali e simili, migliorandone la qualità ambientale e la sicurezza, è consentita l'apertura, nei sottopassaggi, delle attività rientranti nell'elenco di cui al successivo art. 8.

TITOLO IV
Attività e formule distributive tutelate nei tessuti della Città Storica

Articolo 7
Applicazione delle norme di tutela

1. Le prescrizioni volte alla tutela e incentivazione delle attività commerciali e artigianali previste dal presente titolo, si applicano ai Tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati nella Città Storica e T6 ove localizzato all'interno del perimetro del Sito UNESCO.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, non si applicano ai Tessuti da T6, ove localizzato al di fuori del Sito UNESCO, a T10 ovunque localizzati nella Città Storica per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente Titolo III.

Articolo 8
Attività tutelate

1. Sono attività tutelate quelle esercitate nei locali siti nei Tessuti di cui al precedente art. 7, comma 1, in cui si svolgano le seguenti attività commerciali in forma di esercizio di vicinato o artigianali:
   a) Vendita settore alimentare a condizione che non venga effettuato il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia posti in vendita, fermo restando quanto previsto nel successivo Titolo V;
   b) Laboratori artigiani di cui alla Legge Regionale n. 3/2015, ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto e delle attività di artigianato della tipologia alimentare che effettuano il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, fermo restando quanto previsto nel successivo Titolo V;
   c) Vendita di prodotti di erboristeria;
   d) Vendita di libri, anche abbinati a prodotti audiovisivi e a strumenti musicali;
   e) Vendita esclusiva di articoli di cancelleria e di libri (cartolibreria);
   f) Vendita di articoli religiosi e arredi sacri con esclusione dei souvenir diversi dagli oggetti di culto religioso;
   g) Vendita di oggetti di antiquariato;

h) Galleria d'arte esercitata in forma esclusiva di esercizio commerciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/1998 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 633/1941 e in locali aventi una superficie di vendita non inferiore a 150 mq;

i) Filatelia e numismatica;

j) Vendita di articoli per disegno, grafica, belle arti;

k) Vendita di giocattoli di marchi a diffusione nazionale ed internazionale, certificati CE e giochi d'epoca;

l) Vendita di fiori e piante;

m) Gioielleria intesa quale vendita di oggetti preziosi autorizzata ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

n) "Negozi Storici" di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 130/2005 e n. 10/2010;

o) Vendita di prodotti di alta moda o di "pret à porter" di marchi a diffusione nazionale ed internazionale;

p) Vendita di elementi di arredo, articoli da regalo di marchi a diffusione nazionale ed internazionale;

q) Vendita di tessuti, filati e passamaneria;

r) Vendita specializzata di articoli di ferramenta, di materiali per hobbistica svolta su almeno i ¾ della superficie destinata alla vendita, eventualmente abbinata alla vendita di articoli per la casa da effettuarsi su una superficie non superiore a ¼ della superficie destinata alla vendita;

s) Profumeria;

t) Vendita di prodotti provvisti esclusivamente del marchio di certificazione di commercio equo e solidale;

u) Ciclofficina, intesa quale attività artigianale di riparazione ed assistenza all'autoriparazione, anche abbinata ad attività di vendita di biciclette;

v) Vendita di prodotti ecologici e biologici come da Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008;

w) Parafarmacia intesa quale esercizio di vicinato che vende prodotti parafarmaceutici e che può vendere prodotti farmaceutici da banco o comunque non soggetti a prescrizione medica ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, previa comunicazione al Ministero della Salute ed alla Regione.

Le attività tutelate non possono essere svolte congiuntamente ad altra attività non tutelata.

2. Qualora venga a cessare per chiusura definitiva una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita esclusivamente l'attivazione di una delle attività commerciali o artigianali tutelate appartenenti al medesimo settore/tipologia alimentare o non alimentare.

Tale vincolo:

a) non si costituisce nei locali in cui l'attività tutelata sia stata esercitata da meno di due anni continuativi;

b) decade nei locali in cui da almeno tre anni non sia stata svolta un'attività commerciale o artigianale tutelata.

3. Le attività tutelate di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3.

Articolo 9.
Medie Strutture di Vendita

1. Nei Tessuti di cui all'art. 7, comma 1, l'apertura di medie strutture di vendita è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia e per le tipologie di attività tutelate, di cui al comma 1 del precedente art. 8.
2. Nei medesimi Tessuti di cui al comma 1, è consentito, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, il trasferimento di sede di attività di media struttura di vendita già precedentemente autorizzata in qualunque componente della Città Storica, in locali ricadenti nel territorio del medesimo Municipio e a condizione che venga mantenuto lo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare già autorizzato.
3. Nei medesimi Tessuti di cui al comma 1, fermo restando il limite di 2.500 mq e comunque nel rispetto del vigente Piano Regolatore Generale, è consentito l'ampliamento delle medie strutture di vendita già in esercizio nei limiti della superficie e della destinazione d'uso già urbanisticamente assentita, a condizione che venga mantenuto lo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare autorizzato.
4. Nei medesimi Tessuti di cui al comma 1 non è consentita la variazione del settore merceologico già autorizzato. Nell'ambito del settore merceologico non alimentare è consentita la variazione della tipologia di prodotti posti in vendita, purché rientranti nell'elenco delle attività tutelate di cui all'art. 8, comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, nei tessuti da T1 a T5.

Articolo 10
Prescrizioni per la tutela del decoro

1. Nei Tessuti di cui all'art. 7, comma 1, l'esercizio delle attività commerciali e artigianali di qualunque tipologia, è assoggettato alle seguenti prescrizioni:

a) le vetrine non devono essere utilizzate come luogo di stoccaggio delle merci;

b) nelle vetrine non devono essere esposte bevande alcoliche e superalcoliche e i frigoriferi che contengono le suddette bevande non devono essere situati nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'esercizio né visibili dall'esterno;

c) i prodotti esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature e arredi a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra o all'esterno del locale; qualsiasi altro oggetto collegato all'attività deve essere posto all'interno del locale;

d) non devono essere installati pannelli luminosi diversi dalle insegne regolarmente autorizzate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo autorizzato dall'Amministrazione;

e) non devono essere installati apparecchi automatici per la vendita di prodotti, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e presidi sanitari;

f) non devono essere collocati all'esterno del locale carrelli e contenitori di qualunque tipologia;

g) lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani che disciplinano la raccolta differenziata;

h) all'esterno delle vetrine, sugli stipiti, sulle soglie d'ingresso o sulle porte non possono essere installati o appoggiati pannelli che riproducano immagini o scritte relative ai generi posti in vendita, né possono essere appesi oggetti di alcun genere.

Restano ferme le ulteriori prescrizioni a tutela del decoro previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

2. La diffusione sonora praticata attraverso l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere, ove autorizzata, deve essere praticata esclusivamente all'interno del locale a porte e finestre chiuse.

3. Il titolare delle attività economiche di cui al presente Regolamento deve provvedere al decoro, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo nelle aree esterne di pertinenza dei locali durante tutto l'orario di apertura dell'attività commerciale.

   Il titolare dell'attività o il proprietario degli immobili commerciali, se temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, deve custodire e mantenere il bene rispettando le seguenti prescrizioni:

   a) pulizia costante delle saracinesche, delle insegne e degli apparati di illuminazione, delle soglie, delle vetrine, di tutti gli spazi compresi tra le serrande e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande;

   b) per i locali non locati:

      - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico;

- divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del bene.

Articolo 11
Attività vietate

1. Nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 ove localizzato all'interno del perimetro del Sito UNESCO sono incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici, le seguenti attività:

   a) Commercio all'ingrosso con o senza deposito merci e showroom adibiti all'esposizione e vendita;

   b) Depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;

   c) Sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti di cui all’art. 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

   d) Carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto;

   e) Spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;

   f) Sexy shop;

   g) Impianti di autolavaggio;

   h) Vendita di qualsiasi tipologia di oggetto che raffiguri immagini contrarie alla pubblica decenza ed al decoro;

   i) laboratori che effettuino in via esclusiva o prevalente la preparazione e vendita di alimenti caratterizzati dalla cottura finale mediante friggitrice;

   j) lavanderie “self-service” con capacità complessiva superiore ai 100 kg;

   k) vendita effettuata mediante apparecchi automatici di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;

   l) esercizi che effettuano l'acquisto di oro usato e la vendita dello stesso (cd. compro-oro);

   m) centri massaggi che non siano abbinati ad attività di estetica o che non siano in possesso di specifica attestazione di competenza professionale.

TITOLO V
Disciplina delle attività commerciali e artigianali nell'area del Sito UNESCO

Articolo 12
Disciplina speciale delle attività tutelate

1. Nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, nei tessuti da T1 a T5, è vietata l'apertura delle attività di cui al precedente articolo 11 e l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori dell'area del Sito UNESCO, di attività commerciali ed artigianali diverse da quelle tutelate, nonché, l'aggiunta a queste ultime, di attività non rientranti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 8, ad eccezione delle attività di cui alle lettere d) e h) per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010.
   Nella medesima area è comunque consentito il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010.
2. Fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria di cui al successivo art. 14, comma 1, nell'area del Sito UNESCO è consentita l'apertura di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), soltanto a condizione che:
   a) la vendita di generi alimentari sia svolta almeno sui ¾ della superficie di vendita;
   b) i prodotti alimentari venduti devono rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di qualità, sicurezza e tracciabilità del prodotto.
3. Fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria di cui al successivo art. 14, comma 1, nell'area del Sito UNESCO è consentita l'apertura di attività artigianali della tipologia alimentare di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), soltanto a condizione che:
   a) le fasi del ciclo produttivo avvengano all'interno del laboratorio o in apposite unità locali e non vengano posti in vendita prodotti precotti e/o preconfezionati che non siano di produzione propria;
   b) vengano utilizzati nella preparazione degli alimenti, solo ingredienti di provenienza certificata;
   c) le informazioni riguardanti gli ingredienti utilizzati siano riportate in apposito cartello facilmente consultabile nel locale.
4. Nell'area di cui al comma 1, in caso di subingresso nella titolarità, per cessione o affitto di ramo di azienda, di attività vietata ai sensi dell'art. 11, è consentito esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate all'art. 8, comma 1.
5. Nell'area di cui al comma 1, si applicano le prescrizioni e i divieti previsti dai precedenti articoli 10 e 11.

Articolo 13
Progetti di qualità

1. Possono essere presentate, in via eccezionale, proposte commerciali caratterizzate da elevati standard qualitativi per l'apertura di attività commerciali e artigianali in deroga alla disciplina contenuta nel presente Regolamento. Tali proposte, previa verifica istruttoria effettuata da una Commissione Tecnica, saranno sottoposte alla valutazione della Giunta Capitolina che potrà assentire la suddetta apertura in deroga e condizionare la stessa a precise prescrizioni.
2. Con apposita deliberazione di Giunta Capitolina sarà istituita la suddetta Commissione Tecnica e saranno individuati i criteri per la valutazione, da parte della medesima Commissione, delle proposte commerciali. Il rispetto degli standard qualitativi dovrà essere verificato con cadenza biennale da parte dell'Ufficio che ha ricevuto la S.C.I.A. o rilasciato i relativi titoli autorizzativi; il mancato rispetto degli stessi comporterà la revoca del titolo autorizzativo.

I criteri di valutazione di cui al precedente comma 2, dovranno tener conto del contesto urbano e commerciale esistente sotto il profilo della riqualificazione e della valorizzazione dello stesso, nonché della compatibilità dell'attività oggetto della proposta con le esigenze di decoro e viabilità dell'area interessata.

TITOLO VI
Norme finali

Articolo 14
Norme transitorie

1. Nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) nonché, per entrambi i lati delle strade di perimetro, nella zona San Lorenzo - Municipio II, nel perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana e, per entrambi i lati delle strade di perimetro, comparto territoriale di Viale di Tor di Quinto, Corso Francia, Via Flaminia, Via Bolsena, Via Guglielmo Imperiali di Francavilla, Via degli Orti della Farnesina, Via dei Duchi di Castro, Via della Farnesina, via dei Prati della Farnesina, Largo Maresciallo Diaz, è vietata l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita, nonché l'apertura di attività artigianali della tipologia alimentare, per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall'entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018.
   È altresì vietata, per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall'entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle aree indicate al comma 1, di esercizi destinati alla vendita di souvenir. I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell'area del Sito UNESCO, saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'Assemblea Capitolina, alla luce degli esiti della revisione degli indici di saturazione, adotterà apposito provvedimento per l'eventuale eliminazione del divieto previsto dal comma 1.
3. Le attività commerciali in forma di esercizio di vicinato e le attività artigianali della tipologia alimentare che già effettuano il consumo sul posto di cui al precedente art. 5, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel medesimo art. 5 nel termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018.
4. Le attività commerciali in forma di esercizio di vicinato del settore alimentare e le attività artigianali della tipologia alimentare che operano nell'area del Sito UNESCO, già esistenti alla data di entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, possono continuare ad esercitare in conformità al titolo in possesso, nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni di cui al precedente art. 12, commi 2 e 3, da effettuarsi nel termine di 12 (dodici) mesi dalla suddetta data.
5. Le attività commerciali ed artigianali che operano nei Tessuti della Città Storica indicati nel precedente art. 7, comma 1, e nell'area del Sito UNESCO, devono adeguarsi alle prescrizioni per la tutela del decoro di cui all'art. 10, nel termine di 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018.
6. Con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1° febbraio 2010 avente ad oggetto "Approvazione di misura di tutela e promozione dei Negozi Storici di Eccellenza della Città di Roma" all'art. 7, ultima riga, le lettere e), f), g), e h) sono sostituite dalle lettere f), g), h) e i), di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.
7. È fatto salvo il vincolo di tutela di cui all'art. 8, comma 2, costituito ai sensi della precedente disciplina di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36/2006 e n. 86/2009.
8. Le domande di autorizzazione per medie strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, per le quali l'Amministrazione Capitolina abbia già adottato atti che, seppur parziali, siano preordinati al rilascio del titolo autorizzativo, saranno esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.

Articolo 15
Sanzioni

1. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività svolta dall'esercizio commerciale o artigianale, fino all'adeguamento alle medesime prescrizioni. Nel caso degli esercizi che effettuano attività di vendita del settore alimentare e di artigianato alimentare con il consumo sul posto, la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 comporterà la sospensione dell'attività svolta sull'intera superficie di vendita o di produzione dell'esercizio.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 500,00 euro, prevista dall'art. 7 bis del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Alle attività di vendita al dettaglio di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applica la disciplina sanzionatoria ivi prevista all'art. 22.
4. Alle attività artigianali di cui alla Legge Regionale n. 3/2015, si applica la disciplina sanzionatoria ivi prevista all'art. 21.

Articolo 16
Abrogazioni

a) È abrogata ogni norma incompatibile con il presente Regolamento.

b) Sono abrogate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23 aprile 2007;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 5 febbraio 2009 inerente la disciplina delle attività commerciali e artigianali nel rione Esquilino ed aree adiacenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 7/8 ottobre 2009.

ALLEGATO 1

MAP B

IT/VA 91 bis

Iscrizione 1980
Estensione 1990
Inscription 1980
Extension 1990

Tavola n° 1 di 1
Table n° 1 of 1

Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura

Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura

Legenda / *Legend*

Italia – Sito Patrimonio Mondiale
World Heritage property - Italy

091bis-001 Centro storico di Roma
Historic Centre of Rome (1430,8 ha)

Santa Sede – Sito Patrimonio Mondiale
World Heritage property – Holy See (38.9 ha)

091bis-002 a Complesso di San Giovanni in Laterano (Basilica, Palazzo Apostolico Lateranense, edifici annessi) (7,59 ha)

091bis-002b Complesso della Scala Santa (1,01 ha)

091bis-003 Complesso di Santa Maria Maggiore (Basilica, edifici annessi) (1,04 ha)

091bis-004a Palazzo di San Callisto in Trastevere (2,14 ha)

091bis-004b Edifici su Via S. Egidio (0,07 ha)

091bis-005 Palazzo della Cancelleria (0,54 ha)

091bis-006 Palazzo di Propaganda Fide, in Piazza di Spagna (0,48 ha)

091bis-007 Palazzo Maffei (Palazzo della Pigna) (0,31 ha)

091bis-008 Palazzo dei Convertendi (0,53 ha)

091bis-009a Palazzo detto dei Propilei (Nord) (0,52 ha)

091bis-009b Palazzo detto dei Propilei (Sud) (0,36 ha)

091bis-010 Palazzo Pio (0,65 ha)

091bis-011 Immobili sul Gianicolo (17,97 ha)

091bis-012 Palazzo del Santo Uffizio (0,4 ha)

091bis-013 Basilica di San Paolo fuori le Mura (5.33 ha)

Note Tecniche

Technical notes

Scala (scale) 1:37000

0 0.25 0.5 1 km

WGS 84 , UTM fuse 32

ALLEGATO 1a

ELENCO DELLE VIE E DELLE PIAZZE DELIMITANTI IL PERIMETRO DEL SITO UNESCO

PerimetroUNESCO	Ubicazione	Ubicazione_2	note
Largo Giovanni Battista Marzi			
Lungotevere Testaccio			
Lungotevere Testaccio	da Largo G.B. Marzi	a Ponte Sublicio	
Ponte Sublicio			
Piazza Porta Portese			
Mura Portuensi	da Porta Portese	a Largo Bernardino da Feltre	
Largo Bernardino Da Feltre	tratto da Mura Portuensi	a Mura Gianicolensi	
Mura Gianicolensi	da Largo Bernardino Da Feltre	a Piazzale Aurelio	
Piazzale Aurelio	da Mura Gianicolensi	sino alle Mura Aurelie	
Mura Aurelie	da Piazzale Aurelio	a Largo Porta Cavalleggieri	
Largo Porta Cavalleggieri			
Palazzo Santo Ulfizio			
Via Paolo VI			
Largo Alicorni			
Piazza Pio XII			
Largo del Colonnato			
Via di Porta Angelica		sino a Borgo Angelico	
Borgo Angelico	da Via Porta Angelica	a Via Vitelleschi	
Piazza Americo Capponi			
Via Vitelleschi Giovanni			
Largo di Porta Castello			
Via delle Fosse di Castello	da largo Porta Castello	a Piazza Adriana	
Piazza Adriana			
Piazza Cavour			
Via Vittoria Colonna			
Lungotevere dei Mellini	da Ponte Cavour	a Ponte Regina Margherita	
Ponte Regina Margherita			
Via Ferdinando di Savoia			
Via Principessa Clotilde			
Via Luisa di Savoia			
Piazzale Flaminio			
Mura Muro Torto	da Piazzale Flaminio	a Piazzale Flaminio	Porta Pinciana
Porta Pinciana			
Piazzale Brasile			
Mura Aureliane	Corso D'Italia da piazza Brasile	a Piazza Porta Pia	
Mura Aureliane	da Piazza Porta Pia	a Piazza Fabrizio	
Viale del Policlinico - Mura			
Tratto da viale del Policlinico - Mura	a via Osoppo		
via della Sforzesca - Mura			
Tratto Mura Aureliane	da via Sforzesca	a Viale Castro Pretorio	
Viale Castro Pretorio - Mura	da Via Sforzesca	a viale Pretoriano	
Viale Pretoriano - Mura	sino a piazzale Sisto V		
Viale Pretoriano - Mura Aureliane			
Piazzale Sisto V - Mura			
Mura Aureliane	da P.le Sisto V		
Mura Aureliane - Porta San Lorenzo			
Mura Aureliane - Via Porta San Lorenzo			
Mura Aureliane	da Porta S. Lorenzo	a Piazza Porta San Lorenzo	
Mura Aureliane	da Piazza Porta di San Lorenzo	a Piazza Maggiore	
Piazza Porta Maggiore			
Mura Aureliane Via Casilina	da Piazza Porta Maggiore	a Viale Castrense	
Mura Aureliane Viale Castrense	da Via Casilina	a piazzale Appio	
Piazzale Appio	Mura Aureliane		
Mura Aureliane da	Piazzale Appio	a Piazzale Ipponio	
Mura Aureliane Via della Ferratella in Latei	Piazzale Ipponio	a Porta Metronia	
Porta Metronia			
Mura Aureliane Viale Metronio	da Porta Metronia	a Porta Latina	
Porta Latina			
Mura Aureliane Viale Mura Latine	a Porta San Sebastiano		
Porta San Sebastiano			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	da Porta San Sebastiano	a Porta Ardeatina	
Porta Ardeatina			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	da Porta Ardeatina	a Largo Chiarini	
Mura Aureliane Largo Chiarini			
Mura Aureliane Viale Porta Ardetina			
Mura Aureliane Piazzale Ardeatina			
Mura Aureliane Viale Porta Ardeatina	sino a Porta San Paolo		
Porta San Paolo			
Mura Aureliane Viale Campo Boario			
Tratto Linea FFSS	da Via Campo Boario	a Lungotevere Testaccio	
Porta San Paolo			

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, De Priamo, Figliomeni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 49.

(OMISSIS)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
E. STEFÀNO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 9 luglio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 luglio 2019.

Lì, 9 luglio 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 19 luglio 2019.

Lì, 19 luglio 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Lì, 24 luglio 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino